

ART. 20
RIDUZIONI PER LE UTENZE DOMESTICHE
E NON DOMESTICHE

1. La tariffa si applica in misura ridotta del 20%, nella quota fissa e nella quota variabile, alle utenze domestiche e non domestiche che si trovano nelle seguenti condizioni:

a) abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo, non superiore a 183 giorni nell'anno solare;

b) abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesi all'anno, all'estero;

c) fabbricati rurali ad uso abitativo.

1 bis. L'imposta è applicata nella misura ridotta di due terzi all'unità immobiliare posseduta da cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso;³⁶

2. Le riduzioni di cui al comma precedente si applicano dalla data di effettiva sussistenza delle condizioni di fruizione se debitamente dichiarate e documentate nei termini di presentazione della dichiarazione iniziale o di variazione o, in mancanza, dalla data di presentazione della relativa dichiarazione.

3. Le riduzioni di cui al presente articolo cessano di operare alla data in cui ne vengono meno le condizioni di fruizione, anche in mancanza della relativa dichiarazione.

ART. 21
RIDUZIONI PER IL RECUPERO DA PARTE
DELLE UTENZE NON DOMESTICHE³⁷

1. La tassa relativa alle utenze non domestiche non è dovuta in relazione alle quantità di rifiuti assimilati che il produttore dimostri di aver avviato al recupero nell'anno di riferimento, mediante specifica attestazione rilasciata dall'impresa, a ciò abilitata, che ha effettuato l'attività di recupero.

2. Per «recupero» si intende, ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. t), D.Lgs. 152/2006³⁸, una qualsiasi operazione il cui principale risultato sia di permettere ai rifiuti di svolgere un ruolo utile, sostituendo altri materiali che sarebbero stati altrimenti utilizzati per assolvere una particolare funzione o di prepararli ad assolvere tale funzione, all'interno dell'impianto o nell'economia in generale.

3. La riduzione di cui al comma 1 è riferita alla sola quota variabile della tariffa ed è così determinata:

a) nel caso di quantità di rifiuti avviati a recupero (q_{rec}) uguale o superiore alla quantità potenziale di rifiuti producibili dalla categoria di appartenenza ($kd \times mq \text{ UTND}$): riduzione del 100% della quota variabile;

b) nel caso di quantità di rifiuti avviati a recupero (q_{rec}) inferiore alla quantità potenziale di rifiuti producibili dalla categoria di appartenenza: riduzione pari al rapporto percentuale ($q_{rec}/(kd \times mq \text{ UTND})$).

4. La riduzione deve essere richiesta annualmente dall'interessato entro il mese di febbraio dell'anno successivo, consegnando la documentazione necessaria a verificare i rifiuti avviati al recupero. La riduzione opera di regola mediante compensazione alla prima scadenza utile.

ART. 22
RIDUZIONI PER INFERIORI LIVELLI
DI PRESTAZIONE DEL SERVIZIO

1. La tassa è dovuta nella misura del 20% della tariffa nei periodi di mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti, ovvero di effettuazione dello stesso in grave violazione della disciplina di riferimento, nonché di interruzione del servizio per motivi sindacali o per

³⁶ "Decreto-Legge 28 marzo 2014, n. 47 - art. 9 bis, comma 2"

³⁷ "art. 1, comma 661, Legge n. 147/2013"

³⁸ "Norme in materia ambientale".